



TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'udienza del 29 ottobre 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 438/2018, discussa alla medesima udienza, promossa da

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. _____, con elezione di domicilio
presso lo studio della stessa in _____

Ricorrente

contro

_____, con sede in _____
, rappresentata e difesa dagli avvocati M. Calleri, M. Cristina Bruni, Ennio Bonvissuto
con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Lodi, P.zza Vittoria 47.

Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5 dicembre 2014 i ricorrenti in epigrafe indicato,
premesso :

di essere lavoratori alle dipendenze della impresa resistente, ciascuno con mansioni di autista ;



che a partire dal luglio 2014 ,nonostante il consueto svolgimento di ore di lavoro straordinario,a seguito di unilaterale decisione del datore di lavoro non erano più state corrisposte le relative retribuzioni né l'indennità di trasferta;

che le ore di lavoro straordinario e l'indennità di trasferta non erano neppure state conteggiate nei listini paga ;

di avere svolto ore di lavoro straordinario nei mesi di giugno e luglio 2014 nella misura indicata nel ricorso;

tutto ciò premesso chiedevano che il Giudice del Lavoro

condannasse la società resistente al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso a titolo di retribuzione per lavoro straordinario e indennità di trasferta.

La resistente si costituiva contestando an e quantum del credito vantato dal ricorrente; la società concludeva per il rigetto del ricorso .

Sulla documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 29 ottobre 2015,il giudice dopo la discussione pronunciava sentenza della quale dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere rigettata.

I ricorrenti allegano di avere svolto nei mesi di giugno e luglio 2014 la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato,secondo i prospetti versati in atti;a sostegno della domanda producono i predetti prospetti e taluni documenti di trasporto.

A parere del giudice,il ricorso è affetto da una insufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario e indennità di trasferta e dalla irrilevanza delle prove documentali e testimoniali dedotte .

Quanto alla nozione di lavoro straordinario, si premette in diritto che l'individuazione del concetto di lavoro straordinario (che presuppone la esatta individuazione di cosa si intenda per lavoro ordinario e cosa debba essere considerato lavoro straordinario) è fondamentale al fine di individuare l'onere



probatorio gravante sul lavoratore, essendo pacifica la giurisprudenza nel ritenere che è il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario a essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento

della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.

La giurisprudenza è ferma nell'escludere in tale caso che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2003), pur essendo ammesso il ricorso a presunzione semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, prima allegato e poi fornita non già genericamente la prova dell'*an*, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto

siano stati superati. Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta (Cass. 8006/1998), non già quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che avrebbero dovuto essere dimostrate dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (Cass. 5411/1981, 57/1984, 3208/1984, 4508/1987, 5260/1988, 1389/2003).

Ulteriori problemi si configurano, poi, in caso di lavori discontinui quale è quello di autista adibito al trasporto merci, caratterizzati da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare le energie psico-fisiche con pause di riposo, sicché è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato (Cass. 13622/2001) - occorrendo, all'uopo, che



venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività (che vanno opportunamente detratte, Cass. 4886/2000). Anche in tali casi il superamento dell'orario di lavoro, con individuazione e prova delle pause usufruite, devono tutti essere provati dal lavoratore, il quale, dunque, non potrà avvalersi della presunzione di espletamento continuativo della prestazione lavorativa dall'ora di inizio all'ora di conclusione di essa, presunzione che vale per tutte le altre tipologie di lavoro.

Nella fattispecie per cui è causa parte ricorrente non ha precisato in diritto se la natura della mansione svolta debba considerarsi continua o discontinua, né ha indicato quale sia l'orario di lavoro ordinario.

Parte ricorrente non ha neppure descritto in fatto le mansioni svolte, il tragitto ed i viaggi effettuati, le modalità di carico e scarico delle merci, i tempi necessari per le operazioni di carico e scarico, il numero di tali operazioni, l'esistenza di tempi di attesa e pause di inattività.

Egualmente connotata da assoluta indeterminatezza dei presupposti di fatto e diritto posti a fondamento della domanda è la richiesta del pagamento dell'indennità di trasferta.

La domanda di pagamento di retribuzioni per lavoro straordinario e indennità di trasferta deve dunque essere rigettata.

Le spese di lite sono compensate fra le parti: la obiettiva difficoltà dell'onere probatorio gravante sui ricorrenti costituisce grave ed eccezionale motivo di integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:

rigetta il ricorso proposto da

Compensa fra le parti le spese di lite.

Termine di 60 giorni per la motivazione.



Sentenza n. 249/2015 pubbl. il 16/11/2015
RG n. 885/2014

Lodi 29 ottobre 2015

Il Giudice

Firmato Da: GIUPPI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 660 - Firmato Da: SCHIRALDI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e2ee154f0dd53326efa772c9a5c49

